

TI_GERICHTE 52.1999.230 vom 25. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.230

FR: TI_GERICHTE 52.1999.230 du 25 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 52.1999.230 del 25 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 13

LFid). Una diversa interpretazione della legge, che esentasse i portatori di titoli di studio esteri dall'obbligo della pratica biennale sancito dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, privilegierebbe senza valida ragione questa categoria di richiedenti rispetto ai portatori di titoli di studio svizzeri. 3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente non ha svolto nemmeno un giorno di pratica in Svizzera. Il fatto che abbia lavorato alle dipendenze di una società che opera come consulente di istituti di credito svizzeri non può essere considerato alla stregua di una pratica in Svizzera. E' quindi innegabile che il ricorrente non soddisfa il requisito della pratica professionale posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid. Da questo profilo, il ricorso non può in nessun caso essere accolto. 4. Il ricorrente chiede nondimeno che la pratica svolta all'estero gli venga riconosciuta per parità di trattamento. A tal proposito si richiama ad altri casi in cui il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto la validità di esperienze professionali effettuate all'estero. 4.1. Il principio di legalità dall'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. In linea di massima nessuno può prevalersi di una precedente violazione della legge per esigere che questa sia nuovamente disattesa a suo favore. Ammettere il contrario significherebbe indurre l'autorità a perseverare nell'errore. A meno che interessi preponderanti vi si oppongano, un'eccezione si giustifica soltanto in casi particolari, quanto l'autorità instaura una prassi illegale, che non intende abbandonare (DTF 112 Ib 387; 110 II 400; 108 Ia 214.; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 71 B I seg.; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.). 4.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ammesso di aver rilasciato alcune autorizzazioni a richiedenti (_____), che non avevano effettuato il periodo di pratica biennale in Svizzera. Queste autorizzazioni, non conformi alla legge e non soltanto opinabili come ritiene l'istanza inferiore, non permettono tuttavia al ricorrente di rivendicare il rilascio di un'autorizzazione in difetto del presupposto in esame. Nella misura in cui la situazione di quei richiedenti può essere paragonata a quella del ricorrente, le autorizzazioni rilasciate in difetto del presupposto della pratica biennale in Svizzera, non sono infatti abbastanza numerose per ravvisarvi l'esistenza di una prassi illegale, suscettibile di essere invocata con successo per ottenere un identico trattamento. Il ricorso va quindi respinto, addebitando al ricorrente le spese e la tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 8, 12, 13 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.